

**Decisione n. 14 del 10 febbraio 2022**

**OGGETTO: Sig.ra (*Omissis*)– Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 ( 202115211)**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA l'istanza del 04.01.22 con la quale la sig.ra (*Omissis*), facendo seguito a precedente istanza, si è rivolta a quest'Ufficio per chiedere il riesame avverso il diniego tacito opposto dal Comune di (*Omissis*), alla richiesta di accesso prodotta ai sensi dell'art. 22 della L.241/90, finalizzata a verificare la situazione amministrativa, in ordine ad autorizzazioni/certificazioni rilasciate, inevase e/o pendenti, relative ad un immobile di cui la ricorrente è proprietaria, facenti parte del complesso edilizio denominato “(*Omissis*)”;

CONSIDERATO che la ricorrente nell'istanza *de qua* ha rappresentato che, in seguito a precedente accesso avvenuto in data



Il Difensore Civico

29.07.31, è venuta a conoscenza, poiché menzionata negli atti concessi, dell'esistenza di ulteriore documentazione relativa al medesimo complesso edilizio, non ostentata dall'Ente all'atto dell'accesso e che pertanto, con nota del 26.11.21, ha proceduto a formalizzare richiesta di ulteriori documenti d'interesse, quali:

- Richiesta della ditta “(Omissis)” protocollata dall'Ente in data 17.11.2008 col n. 17779;
- Risposta dell'ufficio urbanistica alla richiesta prot. n. 17536 formulata dalla Ditta in argomento in data 26.10.2009;
- Verbale di sopralluogo di constatazione regolarità lavori a firma dell'Arch. (Omissis), indicato dalla (Omissis) nella nota di cui al prot. n. 11948 del 15.07.2010.

VISTA la nota, prot. n. 98 ED del 19.01.2022 con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (Omissis) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine massimo di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che questa Difesa Civica, pur non avendo avuto riscontro dall'Ente in argomento, ha comunque acquisito attraverso la ricorrente, la nota di risposta mediante la quale i Funzionari incaricati consentivano l'accesso ad uno dei documenti richiesti



Il Difensore Civico

rappresentando, relativamente agli altri, che *“per la restante documentazione puntualmente elencata, per quanto a conoscenza degli scriventi non risulta la disponibilità materiale presso questo Servizio”*

CONSIDERATO che:

- in ordine alla questione oggetto d'istanza, Il Tar Milano, nella sentenza n. 1245/2020, occupandosi dell'accesso a documenti irreperibili, ha accolto il ricorso con cui è stato richiesto l'annullamento del silenzio-rigetto, formatosi a causa dell'inerzia serbata da un Comune sull'istanza di accesso a pratiche relative a istanze di autorizzazione edilizia. Nel caso di specie i giudici hanno spiegato che la pubblica amministrazione deve indicare sotto la propria responsabilità, gli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, e motivare l'impossibilità di esibirli;

- la giurisprudenza si è consolidata nell'evidenziare come la difficoltà di recupero non possa costituire ostacolo all'esercizio del diritto di accesso, se protratto oltre termini ragionevoli, aggiungendo che il diritto di accesso può essere limitato solo nei casi previsti in modo espresso dalla legge e non dall'amministrazione detentrica dei documenti amministrativi, direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, anche di carattere conoscitivo, preventivo e valutativo del richiedente;



Il Difensore Civico

- lo stesso Tar Milano ha sottolineato che il diniego di accesso non può basarsi solo sulla dichiarazione di indisponibilità dei documenti richiesti, a causa del tempo trascorso e delle modifiche organizzative ma è fatto obbligo alla Pa la ricerca in modo accurato e diligente dei documenti chiesti in visione, estendendo le indagini, qualora non dovesse riuscire a reperirli al suo interno, presso altre Amministrazioni che possiedono copia degli stessi, anche con segnalazioni e denunce all'Autorità giudiziaria;

**RAPPRESENTATO** che:

- alla luce di quanto sopra è palese che, anche nell'estremo caso in cui i documenti siano irreperibili, l'Amministrazione è comunque vincolata a motivare in ordine alle modalità di conservazione degli atti, all'impossibilità di ricostruire i documenti mancanti, alle ragioni dello smarrimento, alle ricerche svolte, nonché in ordine all'adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti;

- è di tutta evidenza, nel caso di specie, che il Comune è tenuto ad attivare ogni iniziativa necessaria per recuperare la documentazione oggetto del ricorso e ad acquisire attestazioni formali dei Responsabili degli uffici interessati sulla effettuazione delle ricerche compiute e sulle ragioni dell'eventuale irreperibilità

della documentazione;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che tutta la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90 il Difensore Civico Regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

### **DECIDE**

**1.** di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dalla sig. ra (*Omissis*), intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe;

**2.** di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Amministrazione Comunale di (*Omissis*);

**3.** di informare che l'eventuale provvedimento confermativo



Il Difensore Civico

del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

## **Il Difensore Civico Regionale**

*Avv. Giandonato Morra*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.